SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1585)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SACCHETTI, GIACOMETTI, RUGGERI, ZANONI e GOMBI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1961

Modificazioni delle norme in materia di prestazioni di cauzione da parte di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti

Onorevoli Senatori. — La condizione di ammissibilità ai pubblici appalti è la prestazione di una cauzione, detta cauzione provvisoria, per distinguerla da quella detta definitiva, che occorre successivamente prestare a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni, che derivano dal contratto. Tuttavia, in deroga alla regola generale, è stato riconosciuto alle cooperative di produzione e lavoro e ai loro Consorzi il diritto di beneficiare di particolari facilitazioni, ma venendo esse applicate soltanto nell'ambito dei limiti massimi di appalto di lire 60 milioni, per le cooperative, e di lire 300 milioni per i Consorzi, stabiliti per l'affidamento di lavori a trattativa e a licitazione privata nullo è il vantaggio, che ne consegue, allorchè le imprese cooperative partecipano ad appalti di importo superiore ai limiti suindicati e ciò proprio nel caso in cui avrebbero più bisogno di tutela onde potere più sicuramente sostenere la concorrenza delle imprese private.

Rilievo più che fondato, ove si consideri che la legislazione preesistente al 1923 e la prassi giurisprudenziale allora acquisita esoneravano gli enti cooperativi dal versamento della cauzione. Il Consiglio di Stato, con parere del 13 agosto 1902, esprimeva infatti l'avviso che le cooperative di lavoro dovessero essere esonerate dall'obbligo della prestazione delle cauzioni provvisorie e, non diversamente, il Ministero dei lavori pubblici con circolare del 23 maggio 1912, n. 1855, dopo aver rilevato che il non accordare questo esonero avrebbe frustrato lo scopo del legislatore di supplire con disposizioni speciali al difetto di capitali proprio degli enti cooperativi, affermava come le dette considerazioni non perdessero d'importanza per il solo fatto che gli enti stessi concorrono alle pubbliche gare in luogo delle licitazioni private ma che anzi ne acquistassero una ancora maggiore perchè, si assumeva, è appunto nelle pubbliche gare che le cooperative di lavoro hanno bisogno della tutela accordata loro dal legislatore.

D'altra parte, le cooperative non possono nemmeno beneficiare del disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, che modifica l'articolo 54 del regolamento per la contabilità dello Stato, il quale mentre stabilisce che coloro i quali contraggono obbligazioni con lo Stato debbano prestare valida cauzione in numerario o in titoli di

Stato, dà altresì facoltà alle amministrazioni di esonerare, in casi speciali, dal versamento della cauzione provvisoria persone o ditte di notoria solidità.

Di qui, quindi, la ragione della adozione di un provvedimento di modifica sostanziale dell'articolo 7 del regio decreto 8 felbbraio 1923, n. 422, che, non è ammissibile che la cooperazione sia tuttora soggetta a provvedimenti legislativi dell'epoca fascista in netto contrasto con l'articolo 47 della nostra Costituzione. Il nostro disegno di legge prevede:

- 1) che si stabilisca la prestazione della cauzione provvisoria per appalti d'importo fino a lire 60 milioni, per le cooperative, e a lire 300 milioni, per i Consorzi, nella misura unica del mezzo per cento;
- 2) consenta la prestazione della cauzione provvisoria per lavori di importo superiore ai limiti suindicati nella misura ridotta dell'1 per cento sulla somma eccedente l'importo stesso;

- 3) che consenta altresì la costituzione della cauzione definitiva mediante ritenuta del 5 per cento dell'importo di ciascuna rata, qualunque sia l'ammontare dei lavori;
- 4) vi è infine facoltà all'amministrazione dello Stato di prescindere in casi speciali dal versamento della cauzione per lavori da eseguirsi da cooperative e loro Consorzi di notorila solidità.

In coerenza a tale principio è analogamente ravvisabile la opportunità di modificare anche l'articolo unico del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 333, nel senso che la facoltà della amministrazione di provvedere alla anticipata restituzione della cauzione definitiva, salvo opportune cautele, è diritto acquisito delle cooperative e non già, come ora, titolo discrezionale da parte dell'Amministrazione, titolo che l'esperienza ha dimostrato essere prerogativa di scarsa utilità pratica.

LEGISLATURA III - 1958-61 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della cauzione provvisoria è fissato nella misura del mezzo per cento quando l'importo dei lavori da appaltarsi non superi i 60 milioni per le Cooperative e i 300 milioni per i Consorzi. Quando tale importo superi le somme anzidette l'ammontare della cauzione provvisoria sarà calcolato in ragione dell'11 per cento sulla somma eccedente l'importo stesso. È tuttavia facoltà dell'Amministrazione dispensare dal versamento della cauzione provvisoria nel caso di lavori da eseguirsi da Cooperative o da Consorzi di notoria solidità ovvero quando si tratti di lavori di non rilevanti importi che non comportino determinate specializzazioni ».

Il quinto comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è sostituito dal seguente:

« La cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del 5 per cento dell'importo di ciascuna rata di pagamento qualunque sia l'ammontare dei lavori e verrà restituita con le modalità previste dal nuovo articolo unico del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 333 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 333, è così modificato:

« Ove non sussistano fondati motivi in contrario, l'Amministrazione, provvederà ancor prima dell'ultimazione dei lavori, alla restituzione totale o parziale alle Cooperative e ai loro Consorzi delle ritenute operate ai termini dell'articolo 7, comma quinto, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per la costituzione della cauzione della garanzia ai lavori appaltati ».